



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa	Presidente
dott. Luisa Poppi	Consigliere
dott. Susanna Zavaglia	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **595/2023** promosso
da

Parte_1 (C.F. CY *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv.
RANZANI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO 4 MILANO presso il
difensore avv. RANZANI GIANLUCA

APPELLANTE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. FERRARI AMOROTTI
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE REITER 22 MODENA presso il difensore avv.
FERRARI AMOROTTI GIUSEPPE

APPELLATO

IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 32/2023 del Tribunale di Modena
pubblicata in data 11 gennaio 2023

Assegnata a decisione con ordinanza del 21/07/2026, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.

CONCLUSIONI

Per Parte_1
come da note depositate il 4.10.2024;

Per CP_1
come da note depositate il 2.10.2024 .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c., Parte_1 (d'ora in avanti anche solo Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Modena CP_1 per ottenere il pagamento dell'importo di € 427.440,87 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in danno dell'attrice, oltre interessi di mora e spese di lite.

Ha esposto che CP_1, amministratore di C.P.C. S.r.l. (società che produce profilati in fibre di carbonio con una posizione pressoché monopolista a livello mondiale) le aveva proposto di costituire una società denominata Carbo-International S.r.l. in cui CP_1 avrebbe apportato il proprio *know how*, derivantegli dalla propria posizione ed esperienza in C.P.C., mentre Independent la somma di € 540.000,00.

Independent, tenuto anche conto di rapporti negoziali progressi reciprocamente soddisfacenti, aveva acconsentito, e pertanto il 10.2.2017 era stata costituita la Carbo-International S.r.l., nel cui ambito lo CP_1 aveva acquisito la qualità di socio per un valore nominale di € 9.500,00, pari al 95% del capitale sociale, mentre Independent per un valore nominale di € 500,00, pari al residuo 5%. A completamento dell'atto di costituzione della società in questione e del relativo statuto, il 9.3.2017, con apposita e separata collaterale scrittura privata (predisposta dallo CP_1), i due soci avevano ribadito i reciproci obblighi, specificandoli nel dettaglio. Tuttavia, lo CP_1 non aveva adempiuto ai propri obblighi di "penetrazione commerciale", non svolgendo alcuna attività per oltre un anno, e la società era rimasta non operativa fino alla sua liquidazione, unilateralmente decisa dallo stesso CP_1 con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese.

In particolare, in data 30.3.2018, Independent aveva ricevuto la convocazione di una assemblea di

Pt_2 (doc. 5) per l'approvazione del bilancio al 31.12.2017, e ne aveva contestato la tardività, chiedendo espressamente che non fosse tenuta, e che quindi fosse riconvocata; diversamente, lo CP- aveva comunque svolto l'assemblea ed approvato il bilancio finale di liquidazione - datato 22.3.2018 (doc. 7), con attribuzione del 95% della liquidità a sé medesimo e del 5% a Independent.

Ciò premesso, fallito il tentativo di mediazione, Independent ha chiesto ex art. 2041 c.c. il pagamento di quanto indebitamente percepito con artifici dallo CP-, ovverosia la somma originariamente versata dall'attrice in forza della scrittura del 9.3.2017, al netto della somma bonificatele a seguito della chiusura della società, per un importo pari ad €. 427.440,87, osservando, incidentalmente, la natura leonina e comunque la vessatorietà della clausola, contenuta nella citata scrittura, che escludeva la restituzione di tale somma.

CP_1 non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

Con sentenza n. 32/2023 dell'11.1.2023 il Tribunale, stante la natura residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento, esperita malgrado il danneggiato avesse la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito per evitare il pregiudizio economico paventato, ha rigettato la domanda della parte attrice, nulla statuendo in ordine alle spese di lite data la contumacia del convenuto.

Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1, lamentandone anzitutto la eccessiva sinteticità e il difetto di adeguata motivazione, non avendo chiarito il primo giudice perché l'attore avrebbe dovuto esperire altre azioni (solo "astrattamente" elencate) prima e piuttosto di quella di arricchimento senza causa, ed avendo richiamato un precedente inapplicabile al caso di specie.

L'appellante sostiene poi che non vi fossero nel caso di specie altre azioni concretamente proponibili avverso il convenuto, prevedendo lo statuto sociale della Carbo-International S.r.l. la devoluzione ad un arbitro di tutte le questioni attinenti i rapporti societari (a titolo esemplificativo: *mala gestio*, validità dello statuto e sua interpretazione, validità delle deliberazioni sociali e connessi profili risarcitori), e la scrittura collaterale del 9.3.2017, con specifico riferimento alle poste economiche concernenti il versamento delle quote sociali, che esse avrebbero dovuto essere espressamente regolamentate dalla scrittura stessa e che, in caso di cessazione della società, sarebbe cessata anche l'efficacia della scrittura, e dunque in ultima analisi la ragion d'essere dei versamenti effettuati, da cui la loro natura di indebito. Con la cessazione dell'efficacia della scrittura, inoltre, sarebbe cessata anche la fonte contrattuale di ogni eventuale azione, con conseguente esperibilità unicamente di quella ex art. 2041 c.c..

Ripropone dunque le domande svolte in primo grado.

Si è costituito CP_1, contestando la ricostruzione dei fatti riportata dall'appellante ed instando per il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto.

Con ordinanza del 21.7.2026 il Consigliere Istruttore ha trattenuto la causa in decisione ex art. 352 c.p.c., previo deposito delle memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la tardività della produzione documentale effettuata dall'appellato per la prima volta in questo grado di giudizio, inammissibile ex art. 345 c.c., non avendo la parte dimostrato (né per la verità allegato) di non averla potuta produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile.

Venendo al merito, con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'eccessiva sinteticità e difetto di motivazione della sentenza, deducendo l'impossibilità di individuare il percorso argomentativo della stessa, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.

L'assunto è infondato, atteso che il primo giudice ha chiaramente, ancorché sinteticamente, indicato le ragioni giustificative del rigetto della domanda di parte attrice, e cioè la carenza dei presupposti per poter esercitare l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., e segnatamente del requisito della residualità sancito dall'art. 2042 c.c., a fronte dei fatti costitutivi della domanda delineati negli atti difensivi.

In tema è appena il caso di richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui *"l'art. 2041 c.c. costituisce una norma di chiusura della disciplina delle obbligazioni, concedendo uno strumento di tutela, esperibile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifica uno spostamento patrimoniale (c.d. utiliter versum), tale che uno subisca danno e l'altro si arricchisca, "senza una giusta causa" e, cioè, senza che sussista una ragione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito". L'azione, oltre a essere generale, ha "...carattere sussidiario, perché è esercitabile solo quando al depauperato non spetti nessun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria"* (si veda tra le tante, Cass.1130/2009).

La sentenza impugnata chiarisce come l'azione esercitata manchi di tale ultimo requisito, essendo ipotizzabili nel caso di specie, secondo il giudice, diverse azioni tipiche nei confronti dell'arricchito per evitare il pregiudizio economico paventato (per l'accertamento della responsabilità dell'amministratore, del liquidatore o responsabilità contrattuale, ovvero per la nullità dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero per la responsabilità extracontrattuale), tali da escludere l'esperibilità di quella ex art. 2041 c.c. in base al costante orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

L'attore stesso, d'altra parte, si dimostra di ciò consapevole laddove in atto di citazione rappresenta come dai fatti dal medesimo dedotti emerga una responsabilità del convenuto "tanto – immediata – a norma dell'art. 2041 c.c., per indebito arricchimento, quanto – invero parallela, ma incidente anche sulla prima – a norma dell'art. 2476 c.c., per una piena "*mala gestio*"...della CP_2, di cui era amministratore unico e socio di maggioranza...", che si riserva di far valere in diverso procedimento, così riconoscendo espressamente l'esistenza di un'azione tipica esercitabile a fronte delle condotte negligenti addebitate al convenuto, tali da configurare il lamentato pregiudizio.

Lamenta poi l'appellante, con il secondo motivo di impugnazione, che le azioni alternative elencate nella sentenza (in particolare, quelle contrattuali) non sarebbero concretamente esperibili, a fronte della clausola arbitrale prevista nello statuto della Controparte_3 e della cessata efficacia della scrittura integrativa del 9.3.2017 una volta liquidata la società.

Le doglianze non colgono nel segno.

Preliminarmente occorre richiamare l'orientamento anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte per cui: *"Il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l'impovertito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un' "altra azione" - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto"*. (Sez. 2 - , Sentenza n. [4246](#) del 16/02/2024).

La pronuncia si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 5 dicembre 2023, n. 33954, la quale ha chiarito che, ai fini della sussidiarietà prevista dall'art. 2042 c.c., l'azione di arricchimento è proponibile quando l'altra azione risulti carente *ab origine* del titolo giustificativo, mentre non lo è quando l'azione tipica esiste, ma non può avere seguito per ragioni che non eliminano originariamente il relativo titolo, come prescrizione, decadenza, difetto di prova o, in determinate ipotesi, illiceità del contratto (Cass., Sez. Un.,).

Non è dunque censurabile la pronuncia impugnata laddove nega la proponibilità dell'azione esercitata in ragione della sussistenza di altre azioni "astrattamente" esperibili, debitamente richiamate.

Quanto all'esistenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale, è evidente che la devoluzione agli arbitri delle controversie societarie non soddisfa il requisito di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, poiché la clausola compromissoria non determina la carenza originaria del titolo né l'inesistenza dell'azione tipica, ma individua esclusivamente l'autorità competente a deciderla (così Cass. n. 24391/2025, secondo cui la clausola compromissoria determina il giudice competente per la controversia, senza far venir meno la pretesa sostanziale). La parte avrebbe

dunque dovuto esercitare l'azione contrattuale in sede arbitrale e non può aggirare il patto compromissorio mediante la proposizione davanti al giudice ordinario della domanda ex art. 2041 c.c. Del pari infondata è la pretesa di agire in forza dell'art. 2041 c.c. a causa della cessata efficacia della scrittura del 9.3.2017 una volta chiusa la società, atteso che, indiscussa l'esistenza del titolo in forza del quale Independent ha effettuato il conferimento della somma di cui oggi chiede la restituzione, non può ritenersi precluso alle parti contraenti, una volta spirato il termine di durata del contratto, richiedere la restituzione delle prestazioni rese a fronte delle condotte inadempienti della controparte (previa domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.), né far accertare la validità della scrittura e dunque la legittimità delle pattuizioni ivi contenute, con conseguente facoltà di agire ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'eventuale indebito.

L'appello è dunque infondato e va respinto, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 13.530, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.

La manifesta inconsistenza giuridica delle censure proposte avverso la sentenza impugnata giustifica la condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c., col pagamento, in favore dell'appellato, della somma equitativamente determinata in misura pari al 50% dell'importo delle spese di lite.

Ai sensi dell'art. 96, c. 4, c.p.c., l'appellante va inoltre condannato a corrispondere la medesima somma alla cassa delle ammende.

Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I – respinge l'appello proposto da Parte_1 e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;

II – condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €. 13.530 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;

III - condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 6.765 ex art. 96, c.3 c.p.c.;

IV - condanna l'appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 6.765 ex art. 96, c. 4 c.p.c..

III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 settembre 2026

Il Consigliere estensore

dott. Susanna Zavaglia

Il Presidente

dott. Giuseppe De Rosa